

SENTENZA

Tribunale sez. I - Vibo Valentia, 20/07/2023, n. 330

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in Camera di Consiglio mediante applicativo Teams nelle
persone dei magistrati
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Gaia Calafiore Giudice
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile iscritta al RGC 572/2019, riservata in decisione
con termini all'udienza cartolare del 28.2.2023, avente ad oggetto:
divorzio
TRA
B. G. (--omissis--) n. a Monza il --omissis-- res.te Serra San Bruno
ivi dom.ta presso lo studio dell'avv. Domenico Barillari che la
rappresenta e difende, giusta procura in atti
ricorrente
E
Z. R. (--omissis--) n. a Vibo Valentia il --omissis--, rappresentato,
difeso ed elett.te dom.to in Brognaturo (VV) presso lo studio
dell'avv. Nicola Papa - giusta procura in atti
resistente
NONCHÉ
P.M. - sede- Interventore ex lege
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 30.04.2019 la ricorrente premesso di aver contratto matrimonio concordatario nel 2005 e che dall'unione nasceva nel 2007 il figlio N.; di essere separata consensualmente con decreto di omologa dell'intestato Tribunale del 11.06.2013 - RGC

114/2013 -; che da allora la separazione dura ininterrottamente non essendovi possibilità di riconciliazione - chiedeva, nella ricorrenza dei presupposti di legge, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio; l'affidamento esclusivo del figlio con collocamento presso l'abitazione e familiare, per l'effetto, da assegnarle; obbligare il resistente a corrispondere E 500,00 mensili per il mantenimento ordinario del figlio minore nonché il 50% delle spese straordinarie;

regolamentare il diritto di visita paterno secondo tempi e modi stabiliti dai Servizi Sociali; autorizzare la ricorrente a richiedere il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio nell'interesse del figlio anche senza consenso del padre

Si costituiva il resistente, aderendo alla domanda principale; chiedendo il rigetto della domanda di affido esclusivo; disporsi l'affido condiviso del figlio minore con collocazione presso la madre; la conferma delle statuizioni sul diritto di visita per come previste nel decreto di omologa; il rigetto della richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento, da rideterminarsi invece in euro 150,00.

Non esperibile il tentativo di conciliazione alla luce della mancata comparizione del resistente pur costituitosi ritualmente in giudizio, il Presidente, all'esito, emetteva ordinanza interinale con la quale confermava integralmente le condizioni separative, indi rimetteva le parti dinanzi al G.I.

Disposto rinvio per (infruttuoso) tentativo di bonario componimento, all'udienza del 16.03.2021 veniva sentita la ricorrente e all'udienza del 18.05.2021 il minore N.; appositamente convocato, il resistente non compariva all'udienza del 18.01.2022; concessi i termini ex art 183 co 6 c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente ed infine trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. Il PM concludeva in data 14.3.2023.

Motivi della decisione

1. Sullo status

Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda principale vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970 n.898, come modificata dall'art. 1 L. 6.5.2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge nel procedimento avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, conclusosi con omologa del 11.06.2013 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione.

2. Sulle domande di affidamento esclusivo, collocamento ed assegnazione casa familiare

La ricorrente sostiene che, benché le parti si siano separate consensualmente prevedendo affidamento condiviso della prole, in seguito alla separazione i rapporti tra i coniugi andavano sempre più deteriorandosi, passando attraverso diverse modifiche in sede giudiziale delle condizioni previste in omologa e giungendo finanche una sentenza penale di condanna nei confronti del resistente per maltrattamenti ai danni della moglie.

La richiesta di affidamento esclusivo del figlio N. fonda dunque - oltre che sul mancato versamento dell'assegno di mantenimento - sulla asserita inadeguatezza della figura paterna, sull'indifferenza di quest'ultimo nei confronti dei percorsi suggeriti dai Servizi Sociali per il recupero del rapporto padre figlio, sulle modalità di approccio, spesso aggressive, nei confronti di N., il quale ha confermato di avere difficoltà a rapportarsi con la figura paterna e di non sentirne la sua mancanza (□ di norma non ho alcun contatto di alcun tipo con mio padre (...) non ho piacere a stare con mio padre perché è un tipo violento e irascibile □ : cfr. verbale del 18.5.2021)

Le dichiarazioni del minore, la citata sentenza penale di condanna n. 740/2020, seppur non definitiva; lo stesso comportamento processuale resistente che non ha neppure inteso comparire all'udienza fissata per la sua audizione ricompongono complessivamente un quadro che conferisce attendibilità ed attualità a quanto dedotto in fatto dalla ricorrente in punto di permanente, scarsa, se non nulla, attenzione, interesse, capacità relazionale ed affettiva del padre verso N..

Tali elementi vanno valutati alla stregua del consolidato principio secondo cui in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore; e che La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità. (ex multis ez. 6 - 1, Ord. 28244 del 04/11/2019); alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità

educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, (ex multis sez. 1 Sent. n. 6535 del 06/03/2019: rnc: an = 2010, numdec = 24526) ;

Si aggiunga che il resistente non assolve agli obblighi di mantenimento, ciò già di per sé integrando valida condizione per derogare al regime ordinario dell'affidamento condiviso, posto che il sistematico e totale inadempimento all'obbligo di contribuzione economica e l'assenza o la significativa discontinuità nell'esercizio del diritto di visita, assurgono a comportamenti oltremodo sintomatici dell'inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso accolla anche al genitore non collocatario (Cass 24256/10; 26587/09).

Sussistono, pertanto, a parere del Collegio, le condizioni ex art.337 quater co. 1 c.c. per disporre, l'affidamento esclusivo del minore alla madre, apparendo evidente che, per il totale disinteresse morale ed economico manifestato nei confronti del figlio; per la scarsa attitudine a prendersi cura dei suoi interessi ed esigenze e a creare con lui un legame, l'affidamento congiunto si rivelerebbe contrastante con l'interesse del minore.

Ne consegue il collocamento del minore presso la madre a cui per l'effetto va assegnata la casa familiare, richiesta peraltro non contestata dal resistente.

Poiché tale regime non priva del tutto il genitore non affidatario della responsabilità genitoriale, si impone la disciplina delle frequentazioni con il figlio oltre che del contributo economico per il suo mantenimento.

3. Sul regolamento del diritto di visita

Nella prospettiva di recuperare ricostruire rinnovate forme relazionali tra padre e figlio, il Collegio ritiene di confermare il regime di visite previsto con decreto di questo Tribunale n.1855/2017 del 14.06.2017 nella parte in cui prevede che il padre possa vedere il figlio minore almeno una volta a settimana, con le modalità stabilite dai Servizi Sociali che hanno preso in carico il nucleo familiare.

4. Sulla domanda di mantenimento della prole

Va, infine, confermato l'obbligo di contribuzione economica del Z. in favore del figlio nella misura di euro 500,00 mensili stabilita nella O.P., oltre accessori come per legge, da ritenersi tuttora congrua tenuto conto delle notoriamente aumentate esigenze del figlio (cl. 2007 dunque all'epoca della separazione di soli sei anni) e dell'assenza di prova in ordine a quanto addotto a sostegno della invocata riduzione.

5. Sulla domanda di rilascio del passaporto

La domanda è da ritenersi in questa sede improponibile in quanto la legge 1185/1967 art. 3 lett. b) prevede la competenza del Giudice Tutelare.

6. Sulle spese di giudizio

L'adesione alla domanda principale, la non contestazione su alcune domande relative alla prole, la pronuncia in rito depongono per la integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vibo Valentia pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:

A) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Spadola (VV) il 18.09.2005 da Z. R. e B. G. smg B) Dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore N. alla madre la quale, per l'effetto, eserciterà la responsabilità genitoriale adottando in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per il figlio;

C) Dispone il collocamento del figlio N. presso la madre a cui per l'effetto va assegnata la casa familiare;

D) Conferma le statuizioni di cui al decreto del Tribunale di Vibo Valentia n. 1855/2017 sul diritto di visita disponendo che il padre possa vedere il figlio minore almeno una volta a settimana, alla presenza degli assistenti sociali e con le altre modalità ritenute opportune dai Servizi Sociali territorialmente competenti (ambito territoriale Serra san Bruno) e che hanno già preso in carico il nucleo familiare

E) Pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio, un assegno mensile di E 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT/Foi da corrispondere, con modalità tracciabile, alla ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale come per legge nonché il 50% delle spese straordinarie (per come indicate nel protocollo Tribunale di VV - COA di VV del 15.6.2023);

F) Dichiara improponibile la domanda di rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio nell'interesse del figlio minore

G) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Spadola (VV) (R.A.M. anno 2005, parte II, Serie A, atto n. 2) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D. 9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.

3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970 n.898 e s.m.i (ex L. 6.3.1987 n.74);

H) spese compensate.

Alla Cancelleria gli adempimenti di rito e la comunicazione Servizi Sociali territorialmente competenti (ambito territoriale Serra San Bruno)

Così deciso in C.C. mediante Teams del 05.06.2023.

Depositata in ncancelleria il 20/07/2023